

Bozza in attesa dei provvedimenti nazionale e regionale

QUADRO NORMATIVO

Considerato che il DPCM del 26 04 2020, per espressa previsione contenuta nell'art.10, conserva efficacia sino al 17 05, a livello nazionale le limitazioni e prescrizioni di cui all'art.1 del medesimo DPCM, per quanto oggetto della presente, non risultano più applicabili; pertanto, di fatto, e salvo ulteriori nuove prescrizioni, si ritiene che tutte le attività di somministrazione bevande, pub enoteche ect. potranno essere riattivate.

In data 16 05 è stato emanato il D.L. n. [REDACTED] che per le parti che qui interessano all'art. 1 ha stabilito tra l'altro *“È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitario altra struttura allo scopo destinata.*

È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Le superiori disposizioni contenute nel D.L. hanno efficacia dal 18/05/2020 al 31/07/2020.

Nella Regione Siciliana analogamente, Il Presidente della Regione, legittimato dall'art. 10, co. 2 del DPCM ha esercitato il proprio potere adottando, tra le altre, l'ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30 Aprile u.s.. L'art. 1, co. 1 della predetta Ordinanza dispone l'integrale efficacia delle misure di cui al DPCM citato. L'art 18, co. 3 della stessa ordinanza fissa la validità della stessa sino al termine del 17 05 p.v..

Pertanto anche nel territorio della Regione Siciliana si ritiene, e salvo nuove disposizioni in materia, che tutte le attività sopra menzionate in modo non esaustivo, potranno essere riattivate.

IN ATTESA DI EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA

Si sottolinea che ad oggi, il D.L. fa espresso riferimento ai protocolli e linee guida che tuttavia possono essere integrati dal Presidente della Regione con il provvedimento di cui si è in attesa.

In ogni caso si precisa che a favore dei gestori l'art.187 bis del c.d. decreto "Rilancio" ha previsto modalità innovative di occupazione suolo pubblico che verosimilmente saranno ampiamente sfruttate dai gestori.

Infine, si precisa che alcuna competenza nell'attuale contesto emergenziale è stata attribuita ai Sindaci ad eccezione di quanto previsto dal D.L. di cui sopra e che le disposizioni sopra citate, adottate a livello nazionale e regionale hanno il carattere dell'esclusività e sono state emanate adottate sulla base di indicazioni di organi con profilo tecnico – scientifico.

FINALITA'

Alla luce del sintetico superiore quadro normativo, il Sig. Sindaco e il Sig. Questore della Città di Palermo, hanno di comune accordo ritenuto opportuno assumere iniziative finalizzate a valutare, sotto tutti i profili di rispettiva competenza e in piena sinergia, le possibili azioni per contemperare il rispetto del dettato normativo, i diritti degli esercenti per la ripresa delle loro attività, il verosimile afflusso di cittadini, in particolar modo di adolescenti e giovani, nei tradizionali luoghi di usuale o riscontrato maggior concentrazione di persone ivi comprese le aree interessate alla c.d. movida, e dall'altra parte il rispetto delle misure di sicurezza in relazione ai potenziali rischi di diffusione della epidemia.

MISURE DI SICUREZZA PER I CITTADINI

- AI soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è consigliato rimanere al proprio domicilio ed evitare i contatti sociali;
- Ai soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto di lasciare la propria abitazione;
- E' vietata qualsiasi forma di assembramento;
- E' consigliato l'uso delle mascherine o di altri mezzi idonei alla protezione delle vie respiratorie;

MISURE DI SICUREZZA PER GESTORI

In attesa della emanazione dei citati protocolli di sicurezza a cui si fa in ogni caso rinvio, si consiglia:

DA DEFINIRE IN FUNZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA O LINEE GUIDA

- procedere alla sanificazione e igienizzazione dei locali secondo le norme in materia ed in applicazione dei DVR aggiornati al contesto epidemiologico;
- esporre fuori dal locale il numero massimo di ingresso all'interno in funzione dell'ampiezza del locale e del rispetto della distanza interpersonale;
- esporre fuori dal locale l'obbligo dell'uso delle mascherine o protezione delle vie respiratorie per l'ingresso all'interno;
- prevedere la possibilità di utilizzo di gel igienizzante per i clienti;
- disporre la collocazione dei tavoli all'esterno nel rispetto della distanza interpersonale;
- attenersi rigorosamente a tutte le norme igienico sanitarie;

- nei casi consentiti privilegiare prenotazioni da remoto per evitare file e assembramenti davanti ai locali in esercizio.

MISURE DI CARATTERE GENERALE

FASE I (sperimentale)

MOBILITA'

Sarà valutata, ove già non prevista, l'introduzione di limitazione del transito di autoveicoli e motocicli assoluto, parziale o in ragione di fasce orarie sia nella fase I che nella successiva fase II.

ORARI ESERCIZI

In questa fase rimangono in vigore le attuali limitazioni previste dal Regolamento sullo Sviluppo Sostenibile ai fini della Convivenza tra le Funzioni Residenziali e le Attività di Esercizio Pubblico e Svago nelle aree private pubbliche e demaniali, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 05/11/2015. Tale Regolamento prevede all'art. 5 comma 6 il divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro dalle ore 24.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, tranne che non vengano consumate negli spazi privati dei pubblici esercizi o all'esterno, solo in spazi autorizzati e serviti ai tavoli.

All'art. 6 comma 2 è vietata dalle ore 24,00 la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali, alimentari, dalle manifestazioni pubbliche e private, nonché da qualsiasi soggetto privato. L'attività musicale svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi fino all'ora 01,00 del giorno successivo. L'attività musicale si potrà svolgere solo all'interno, senza proiezioni all'esterno della diffusione sonora.

La sanzione amministrativa prevista per le violazioni che precedono va da euro 25,00 ad euro 500,00 (euro 50,00 per pagamento in misura ridotta).

Per la violazione dell' art. 5 è prevista la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande alcoliche ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 con conseguente confisca ai sensi dell'art. 20 della medesima legge.

Per la violazione dell' art. 6 è prevista la sanzione accessoria del sequestro amministrativo degli strumenti musicali e delle apparecchiature di diffusione sonora ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 per 5 giorni consecutivi fatta salva l'eventuale confisca ai sensi dell'art. 20 della L. 689/81.

Per quanto attiene la possibilità di occupare suolo pubblico con dehors, ciò è normato dal Regolamento per la Concessione di Suolo Pubblico per Attività di Ristoro all'Aperto approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 9 del 28/02/2020, che all'art. 7 comma 10 così recita: “L'utilizzo dei manufatti (dehors) è fissato con termine alle ore 24:00 e alle ore 01:00 dei giorni festivi e prefestivi nonché nei venerdì. Mentre durante il periodo compreso tra il 15 del mese di Maggio e il 30 del mese di settembre il termine è previsto alle ore 01:00 e alle ore 2:00 dei giorni festivi e prefestivi nonché nei venerdì. All'orario indicato i manufatti dovranno essere inaccessibili al fine di non consentirne l'utilizzo, sino alla riapertura dell'attività nel giorno seguente”.

“Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre al pagamento delle somme previste dalla specifica normativa e dal regolamento Tosap, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata; il pagamento in misura ridotta è fissato in euro 350 ai sensi dell'art.16 c. 2 della L. 689/81.

In aggiunta alla predetta sanzione pecuniaria è applicata l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività ai sensi degli art. 13 e segg. della L. 689/81, come sotto riportato:

- 2^ violazione accertata entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio:

Chiusura per 5 giorni dell'attività con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.

- 3^ violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio:

Decadenza della concessione di suolo pubblico e contestuale chiusura per 10 giorni dell'attività.

- Dalla 4^ violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio:

Chiusura per 15 giorni dell'attività.

Qualora la difformità dell'occupazione rispetto al provvedimento concessorio comporti intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza, il titolare dell'esercizio dovrà rimuovere immediatamente il manufatto.”.

PRESIDIO DEL TERRITORIO

E' stato definito un piano di intervento e controllo in sinergia tra la Questura di Palermo e il Comando di Polizia Municipale.

SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

A conclusione delle attività, secondo gli orari di cui sopra, mezzi e risorse delle Società partecipate dell'Amministrazione Comunale procederanno a mirati interventi di sanificazione e pulizia dei siti di maggior afflusso di cittadini.

SANZIONI E CONTROLLI

Si fa integralmente rinvio all'art. 2 del D.L. ??? che per comodità di seguito si riporta “*Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*

Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità

procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265."

FASE II

Dopo i primi giorni della prima fase ed anche in esito delle risultanze della stessa, (da valutare l'obbligo secondo i provvedimenti che saranno emanati) saranno individuate nel territorio tradizionalmente destinato alla movida, le cd. zone a ingresso contingentato, mediante la collocazione di transenne e con la previsione di un numero adeguato di varchi di accesso e deflusso.

Sarà individuato e quantificato il numero di ingressi tollerabile ai fini del rispetto del divieto di assembramento e distanza interpersonale.

Saranno posizionati termoscanner agli ingressi e rilasciato pass di ingresso che dovrà essere consegnato all'uscita per consentire l'ingresso ad altri soggetti nel limite massimo della capienza della zona.

Saranno coinvolte oltre le forze dell'ordine associazioni di volontariato per il presidio del territorio.

Saranno assunte di concerto con la Questura modalità di controllo e presidio del territorio interessato.

Sarà valutata la riduzione dell'orario di apertura al pubblico e la modifica delle sanzioni accessorie ex art. 3, co. 16, L. 94/2009 attualmente previste con particolare riferimento al collegamento tra le medesime e il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

FASE III

Qualora le sopra descritte misure risultassero documentalmente insufficienti a garantire la salute pubblica, interesse primario della collettività, sarà valutata l'adozione con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 1, co. 9 del D.L. ??? da parte del Sindaco, di misure, finalizzate alla chiusura temporanea di aree nelle quali non sia possibile assicurare e tutelare altrimenti la salute pubblica ed in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.